

Ferrara, 18 maggio 2016

## **CRITICITA' E PROPOSTE DI EMENDAMENTO AL DECRETO SUI RIMBORSI AI RISPARMIATORI BANCHE ATTO SENATO 2362**

### Soggetti:

Art.8 - comma A

- **CRITICITA'**: Sono contemplati soltanto i soggetti che hanno acquistato gli strumenti finanziari subordinati... nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione che li ha emessi. Restano **esclusi** gli obbligazionisti che hanno acquistato da altri istituti.

- **PROPOSTA**: Occorre contemplare anche chi avesse acquistato gli stessi titoli presso altri istituti.

Condizione di reddito lordo inferiore a €35.000

Art.9 – comma 1 - lettera B

**PROPOSTA**: soluzioni graduali per classi di reddito:

- rimborso al 99% fino a €18.000 di reddito

- rimborsi all'90% fino a €35.000 di reddito

- rimborsi all'85% fino a €55.000 di reddito

Art.9 – comma 3

**PROPOSTA**: L'importo dell'indennizzo forfettario è pari alla **percentuale sopra indicata** del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti subordinati al netto di:

a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto

b) differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di un BTP di durata finanziaria equivalente...

Condizione di patrimonio mobiliare dell'investitore inferiore ad €100.000

Art.9 – comma 1 - lettera A / comma 2 - lettera B

- **CRITICITA'**: Nel conteggio del patrimonio mobiliare dell'investitore, vengono inclusi gli strumenti finanziari subordinati azzerati. Ciò rischia di determinare gravi distorsioni, soprattutto per chi detenesse quote ingenti del proprio patrimonio mobiliare investite in strumenti subordinati.

- **PROPOSTA**: Chiediamo che vengano **esclusi** dal computo dei €100.000 gli **strumenti subordinati**.

Ci risulta che a Ferrara la platea dei rimborsati si estenderebbe da circa il 50%, a poco meno dell'80%, degli obbligazionisti azzerati.

Calcolo del differenziale di rendimento tra obbligazione subordinata e BTP

Art.9 – comma 4

- **CRITICITA'**: Ai fini del suddetto calcolo, il **differenziale di rendimento** tra obbligazione subordinata e BTP, il è **rilevato al momento dell'acquisto o della sottoscrizione**, per quanto riguarda l'obbligazione subordinata, e sulla base della quotazione alla medesima data (sulla base della quotazione di chiusura) per i titoli di stato. Ciò determina una distorsione, in quanto la differenza di rendimento, favorevole all'obbligazione al momento dell'emissione, si è azzerata, per poi diventare negativa a distanza di pochi anni dall'emissione. Ciò accadeva in quanto il rendimento delle obbligazioni emesse da Carife (legato ad un tasso variabile, ovvero all'Euribor) ha

subìto una fortissima contrazione negli anni successivi all'emissione.

- **PROPOSTA:** Occorre che il differenziale di rendimento tra obbligazione subordinata e BTP, venga calcolato rilevando l'evoluzione del tasso dell'obbligazione subordinata lungo l'intero arco temporale di vita dello strumento subordinato.

- **PROPOSTA:** Occorre altresì specificare che i rendimenti dei suddetti titoli vanno considerati al netto della tassazione, non al lordo. I rendimenti lordi determinerebbero infatti una ulteriore distorsione. Mentre la tassazione dei titoli di stato è sempre rimasta ferma al 12,50%, quella delle obbligazioni è cresciuta negli anni dal 12,50%, al 20%, arrivando a luglio 2014 addirittura al 26%.

#### Istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario

Art.9 – comma 6

- **CRITICITA':** L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario va presentata entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, pena la decadenza.

- **PROPOSTA:** Occorre allungare i tempi utili per presentare l'istanza.

Art.7 e Art.9 – comma 8

- **CRITICITA':** Il decreto prevede che sia il risparmiatore a presentare l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario, dovendo allegare una documentazione estremamente complessa.

- **PROPOSTA:** Sarebbe invece auspicabile che fosse la banca a mediare l'istanza di erogazione, richiedendo al risparmiatore soltanto le informazioni e i documenti che essa non è in grado di produrre. La banca è in grado di fornire, ad esempio, tutte le informazioni richieste all'Art.9 – comma 7 - punti B-C; ed è in grado di produrre tutti i documenti da allegare all'istanza elencati all'Art.9 – comma 8 - punti A-B-C-D.

### DUBBI INTERPRETATIVI (CHE NECESSITANO UNA PRECISAZIONE)

#### Calcolo dell'importo della differenza di rendimento

Art.9 – comma 5 - lettera C

- **DUBBIO:** non è chiaro se l'**importo** del differenziale di rendimento (da sottrarre all'importo dell'indennizzo forfettario) vada **calcolato** usando come moltiplicatore il **corrispettivo** (totale) **pagato per l'acquisto** degli strumenti finanziari subordinati o soltanto la quota che si riferisce alla percentuale che verrà rimborsata.

- **PROPOSTA:** Occorre precisare che l'**importo** del differenziale di rendimento (da sottrarre all'importo dell'indennizzo forfettario) va **calcolato** usando come moltiplicatore, **NON** il **corrispettivo** (totale) **pagato per l'acquisto** degli strumenti finanziari subordinati, bensì soltanto la **quota che si riferisce alla percentuale che verrà rimborsata.**

#### Casi di cointestazione dei titoli

Art.9 – comma 1 - lettera B

- **DUBBIO:** Non è chiaro se, in caso di cointestazione dei titoli subordinati, ai fini del calcolo dello scaglione di riferimento, il reddito dei soggetti cointestatari vada considerato singolarmente, o sommando i redditi dei cointestatari.

- **PROPOSTA:** Occorre precisare che, in caso di titoli cointestati, la soglia di scaglione di reddito va considerata per **singolo cointestatario**. Ovvero che **NON** si sommano i redditi dei cointestatari, per il calcolo dello scaglione di riferimento.

## SOLUZIONI INCLUSIVE PER I RISPARMIATORI ESCLUSI DAL DECRETO

**CRITICITA'**: La struttura attuale del decreto determina discriminazioni marcate tra gli obbligazionisti. Occorrono soluzioni inclusive dei soggetti che, in base alla struttura attuale del decreto, rimarrebbero completamente esclusi dai rimborsi. Sugeriamo una soluzione alternativa, che possa, se non proprio azzerare tali discriminazioni, almeno attenuarle:

**PROPOSTA**: Per gli obbligazionisti esclusi dal decreto, e in forma opzionale all'indennizzo forfettario per gli obbligazionisti che potessero accedervi, proponiamo che siano emessi titoli pluriennali infruttiferi da parte del FITD pari al 100% del corrispettivo pag